



C.B.B.O. Srl
Ambiente e Territorio

PROCEDURA RISERVATA *EX* ART. 112 D. LGS. 50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA
IN COMUNI DELLA BASSA BRESCIANA ISPIRATA A
ESIGENZE SOCIALI E CON CARATTERISTICHE DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE *EX* D.M. AMBIENTE
13/02/2014

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Bando trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in
data 09/11/2017)

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI IGIENE URBANA IN COMUNI DELLA BASSA BRESCIANA

PERIODO: 01/02/2018 – 31/01/2023
IMPORTO: EURO + IVA
REPERTORIO N.
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di in Ghedi (BS), presso la
sede di C.B.B.O. Srl in via Industriale n° 33/35;

tra

1) C.B.B.O. Srl, in persona del Presidente, legale rappresentante

e

2), operatore economico risultato aggiudicatario, in persona del legale
rappresentante, con Sede in, presso la quale elegge domicilio ai fini del presente
contratto;

di seguito congiuntamente individuate anche come "le parti",

PREMESSO CHE:

a. in data è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. ... del il bando di gara a
procedura riservata ex art. 112 D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento di servizi
di igiene urbana, costituiti principalmente dalle seguenti attività :

- raccolta a domicilio porta a porta o con altre modalità dei rifiuti urbani residuali
dalle raccolte differenziate (rifiuto secco residuo) e delle frazioni differenziate dei
rifiuti urbani,
- servizi di spazzamento manuale del suolo pubblico, di aree mercatali o di aree
verdi, rimozione di rifiuti fuori cassonetto, affiancamento con proprio operatore del
servizio di spazzamento meccanico effettuato da altro soggetto,

essendo le suddette attività dettagliate nel Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito:
CSA) e nei suoi Allegati, ove è anche specificato, rispetto all'ambito territoriale
interessato dai servizi in affidamento (costituito dai Comuni di Acquafredda, Calvisano,
Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Montirone, Remedello, Visano)
quali attività siano da effettuarsi in ogni singolo Comune;

essendo inoltre il relativo importo a base di gara presunto complessivo, come definito
nell'Allegato D al CSA con riferimento ai servizi base, incrementato dell'eventuale quota
massima del 20% legata all'aumento, estensione o variazione dei servizi richiesti come
da art. 11 del CSA, nonché della proroga tecnica della durata massima di 12 mesi di cui
all'art. 5 del CSA, pari ad € 9.150.288,00 (compresi oneri per la sicurezza per rischi
interferenziali), IVA esclusa;

b. la Stazione Appaltante ha deliberato, con verbale del Consiglio di Amministrazione n.

del, l'aggiudicazione dei servizi di igiene urbana in oggetto a favore dell'Impresa (ovvero, del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con atto fra) con un ribasso percentuale pari al ... % sull'importo posto a base di gara;

- c. sussistono le condizioni per addivenire alla sottoscrizione del contratto, stante l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta ed il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 32 D. Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso,

TRA LE PARTI

si conviene e si stipula quanto segue, fermo restando che le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto:

ART. 1 – Oggetto del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a prestare il servizio di igiene urbana di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. del, meglio specificato dai documenti menzionati nel successivo Art. 2, con un ribasso percentuale unico e uniforme pari al% da applicarsi a tutti i corrispettivi posti a base di gara per lo svolgimento dei servizi, compreso il listino prezzi di cui all'Allegato E del CSA, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Fermo quanto previsto nel successivo art. 2, l'Appaltatore è tenuto a svolgere i servizi affidatigli nell'integrale rispetto ed osservanza di quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto ed in conformità alle condizioni offerte in sede di gara.

ART. 2 – Documenti parte integrante del contratto.

Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non allegati, i seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, che, sottoscritti in ogni pagina dai contraenti, ne costituiscono parte essenziale;
- b) Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) dichiarazioni ed offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore in sede di partecipazione alla gara ;
- d) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere.

Si precisa che, in caso di eventuale contrasto, ferma restando la necessità di interpretare ogni atto in conformità a canoni di correttezza e buona fede, in sede di esecuzione delle prestazioni contrattuali ed al fine di darvi applicazione, si osserverà il seguente ordine di prevalenza:

- a) contratto;
- b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- c) Bando e Disciplinare di gara e relativi allegati;
- d) dichiarazioni ed offerte tecnica ed economica prodotte comprensive degli elaborati tecnico/economici prodotti dall'Appaltatore in sede di offerta;
- e) Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 81/2008.

ART. 3 – Obbligazioni a carico della Stazione Appaltante. Corresponsione del canone.

La fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto, IVA compresa, dovrà avvenire con cadenza mensile, nell'osservanza delle modalità previste dalle leggi tributarie in ragione del regime fiscale di CBBO. Il canone sarà corrisposto in rate mensili posticipate per i servizi effettivamente prestati durante il mese precedente. I pagamenti avverranno a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, secondo quanto previsto dall'art. 7 del CSA. I pagamenti saranno effettuati attraverso bonifici bancari nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità di cui appresso, previa trasmissione di regolari fatture, secondo quanto stabilito dall'art. 7 del CSA. In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, i pagamenti avverranno a favore delle Imprese che hanno emesso le fatture alla Stazione Appaltante.

ART. 4 - Garanzie ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 18 e 33 del Capitolato Speciale di Appalto.

Fanno parte integrante del presente contratto, ancorché materialmente non allegate:

- a) la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 prestata a mezzo dalla fideiussione n. del per Eurorilasciata da
- b) polizze assicurative RCT n..... del e RCO n. del per Euro, rilasciate dalla/e Compagnia/e Assicuratrice/i

Al riguardo si richiama per intero quanto previsto agli artt. 18 e 33 del CSA.

ART. 5 – Penali.

Le penali sono disciplinate dall'Art. 26 del CSA. È comunque fatto salvo il maggior danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.

ART. 6 – Altri oneri a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è soggetto, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (artt. 105 del d.lgs. n. 50/2016), secondo le previsioni del CSA, che si richiamano per intero.

ART. 7 – Controlli.

L'esecuzione delle prestazioni contrattuali è diretta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 101 D. Lgs. 50/2016, il quale si avvale ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 50/2016 del Direttore dell'Esecuzione, secondo quanto stabilito nelle Linee guida ANAC di cui all'art. 31 D. Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento ed il Direttore dell'Esecuzione sono autorizzati ad impartire all'Appaltatore disposizioni, nelle forme e con le modalità previste dal d.lgs. n. 50/2016 e dal contratto. L'Appaltatore è tenuto ad ottemperare a tali disposizioni e solo ad esse. Sul punto si richiama integralmente quanto disposto dagli artt. 24 e 25 del CSA.

ART. 8 – Risoluzione del contratto.

Si richiama integralmente quanto disposto all'art. 28 del CSA.

ART. 9 – Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto.

Resta sin d'ora inteso tra le Parti che, in caso di sospensione e/o di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il presente contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010. Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l'inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e seguenti del d.lgs. n. 104/2010, l'Appaltatore nulla potrà pretendere dalla Stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del passaggio in giudicato della pronuncia che ha dichiarato la inefficacia del contratto.

ART. 10 – Modalità di soluzione delle controversie. Foro esclusivo.

Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 206 e 208 del d.lgs. n. 50/2016, sono devolute unicamente alla competenza del Tribunale Civile di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la competenza anche per territorio di ogni altro foro e quella arbitrale.

ART. 11 – Spese di contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore i diritti di rogito, tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto, senza diritto di rivalsa.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del servizio oggetto di appalto, dalla consegna alla loro ultimazione.

Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta ad Euro

Le Parti chiedono che la registrazione avvenga in misura fissa.

ART. 12 – Clausola di tracciabilità.

Ai sensi e per gli effetti della legge n. 136/2010, la Stazione appaltante provvederà ad accreditare gli importi contrattuali spettanti all'Appaltatore [ai componenti del raggruppamento temporaneo] come segue:

- a favore dell'Impresa, presso la banca con le seguenti coordinate:
c/c Iban;
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:
- a favore dell'Impresa, presso la banca con le seguenti coordinate:
c/c Iban;
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:
- a favore dell'Impresa, presso la banca con le seguenti coordinate:
c/c Iban;
nominativo e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati a operare sul conto dedicato:

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.

Il presente contratto si risolverà ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui l'Appaltatore [e/o anche un solo componente del raggruppamento temporaneo] proceda al pagamento nei confronti di subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture in violazione delle modalità previste dall'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna ad inserire in tutti i contratti da sottoscrivere con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture apposita clausola, assistita da comminatoria di nullità assoluta, con la quale detti subappaltatori e subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge.

L'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si obbliga a sottoporre alla Stazione appaltante la bozza del testo di detta clausola per approvazione preventiva e, dopo la sottoscrizione, per consentire di verificare che nei contratti tra Appaltatore, subappaltatore e subcontraente, sia effettivamente inserita la clausola preventivamente approvata.

In tutti i casi in cui le transazioni previste dai commi precedenti siano eseguite in violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla pertinente normativa l'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte a tali obblighi si impegna a informarne contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente. L'Appaltatore [e/o ciascun componente del raggruppamento temporaneo] si impegna altresì a inserire il medesimo obbligo nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti ai sensi dei commi che precedono.

La comunicazione alla Stazione appaltante va fatta dal legale rappresentante entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato, specificando anche nome e codice fiscale dei soggetti che sono abilitati ad operare, oppure entro sette giorni dalla loro prima destinazione alla operazione finanziaria relativa alla commessa acquisita nell'ipotesi in cui vengano utilizzati conti correnti già esistenti. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori e delle immobilizzazioni tecniche. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con sistemi diversi dal bonifico.

ART. 13 Elezione di domicilio.

Ai fini del presente contratto le Parti eleggono domicilio:

- la Stazione Appaltante presso
- l'Appaltatore presso

* * *

Di tutto quanto sopra il sottoscritto, ha fatto constare in questo atto che, scritto in gran parte con mezzo elettronico da persona di mia fiducia ed in minima parte scritto da me, occupa n. pagine di n. fogli, che lo stesso è stato letto dalle Parti e che viene ritenuto dalle medesime conforme alla loro volontà.

Le Parti con me Segretario sottoscrivono l'atto di proprio pugno.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

(.....)

PER L'APPALTATORE

(.....)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c., l'Appaltatore approva specificamente per iscritto i seguenti: art. 5 (Penali), art. 8 (Risoluzione del contratto), art. 9 (Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto), art. 10 (Modalità di soluzione delle controversie. Foro esclusivo), art. 11 (Spese di contratto).

L'APPALTATORE (.....)

L'UFFICIALE ROGANTE

(.....)